

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GUERRA)

Roma, 29 aprile 2015

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni (n. 158)

La 14^a Commissione permanente, a conclusione dell'esame dell'atto in titolo,

considerato che:

- lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'articolo 1, comma 7, alinea e lettere *a), b), d), e), h)* ed *i)*, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);

- la disciplina di delega prevede l'adozione di un testo organico semplificato sulle tipologie contrattuali ed i rapporti di lavoro, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, specificamente indicati, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali;

- l'articolo 1 afferma che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro;

- gli articoli da 2 a 10 riguardano il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale;

- gli articoli da 11 a 16 riguardano il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata);

- gli articoli da 17 a 27 riguardano il contratto di lavoro dipendente a tempo determinato;

- gli articoli da 28 a 38 concernono la somministrazione di lavoro;

- gli articoli da 39 a 45 riguardano i contratti di apprendistato;

- dopo l'articolo 46, che reca norme di abrogazione, gli articoli da 47 a 49 dello schema operano una revisione della disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

- dopo l'articolo 50, che reca norme in tema di superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, gli articoli da 51 a 54 operano una revisione dell'istituto del lavoro accessorio;

Al Presidente
della 11^a Commissione permanente
S E D E

- l'articolo 55 opera una revisione della disciplina sull'attribuzione di mansioni e sulle variazioni delle stesse;
- gli articoli 56 e 57 recano le disposizioni finali;

considerato che lo schema di decreto legislativo procede, mediante l'articolo 46, all'abrogazione di alcune disposizioni dell'ordinamento interno che costituiscono adempimento di obblighi di recepimento posti dalla direttiva 97/81/CE, dalla direttiva 1999/70/CE e dalla direttiva 2008/104/CE;

rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2000, ha dichiarato inammissibile un *referendum* che mirasse all'abrogazione di una normativa interna avente contenuto tale da costituire per lo Stato italiano il soddisfacimento di un preciso obbligo derivante dall'appartenenza all'Unione europea, ove tale abrogazione avesse lasciato quest'obbligo del tutto inadempito;

valutato che l'abrogazione espressa di norme dell'ordinamento che costituiscano adempimento di un obbligo di adeguamento dell'Italia all'Unione europea potrebbe esporre al rischio di procedure di infrazione,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

in riferimento all'articolo 1 dello schema, in base al quale il "*contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro*", si ricorda la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia sull'Accordo quadro di cui all'allegato alla direttiva 1999/70/CE. Secondo tale giurisprudenza, fulcro centrale del "*diritto sociale comunitario*", l'Accordo quadro parte dalla premessa che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro, pur riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori e per determinate occupazioni e attività. In tal senso, il beneficio della stabilità dell'impiego è inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori, mentre soltanto in alcune circostanze i contratti di lavoro a tempo determinato sono atti a rispondere alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori. L'Accordo quadro intende quindi delimitare il ripetuto ricorso a quest'ultima categoria di rapporti di lavoro, considerata come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima volte ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti (Corte giust., sentenza 4 luglio 2006, causa C-212-04, *Adeneler*). È, quindi, opportuno valutare la coerenza con questo principio delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo relative ai rapporti a tempo determinato di cui all'articolo 17, in particolare, laddove si condiziona il limite della durata di 36 mesi allo svolgimento di mansioni di pari livello;

e con le seguenti condizioni:

- in riferimento alla disciplina del lavoro subordinato a tempo parziale, lo schema non conferma la norma di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 61 del 2000, e successive modificazioni (norma rientrante nelle abrogazioni di cui al successivo articolo 46), in base alla quale il datore di lavoro (fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi) è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare. Tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola

5 dell'allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, secondo la quale i datori di lavoro, *“per quanto possibile (...) dovrebbero prendere in considerazione (...) la diffusione, agli organismi esistenti rappresentanti i lavoratori, di informazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale nell'impresa”*;

- in riferimento al contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, lo schema non conferma la norma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001 (ora abrogata dal successivo articolo 46), secondo la quale i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato, relativamente ai *“posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori”*. Tale abrogazione appare compromettere il recepimento della norma europea di cui alla clausola 6 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, secondo la quale i *“datori di lavoro informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti che si rendano disponibili nell'impresa o stabilimento, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori”* (la norma europea specifica altresì che tali informazioni possono essere fornite sotto forma di annuncio pubblico, in un luogo adeguato dell'impresa o dello stabilimento);

- in riferimento alla disciplina della somministrazione di lavoro, lo schema non conferma la norma di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (norma rientrante nelle abrogazioni di cui al successivo articolo 46), in base alla quale i *“lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato”* (tali informazioni - sempre secondo la norma citata - *“possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera”*). Nella disciplina vigente, l'inadempimento di tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250 (ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003, norma anch'essa rientrante nelle abrogazioni di cui all'articolo 46). Tali modifiche appaiono fortemente opinabili quanto ai profili di compatibilità con l'ordinamento europeo, tenuto conto che la citata norma di cui all'articolo 23, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003 corrisponde, in termini sostanzialmente identici, alla norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

Maria Cecilia Guerra